



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

DELIBERA N. 1110

DEL 27 novembre 2019

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società Eutecne Srl – Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione inerente al “Progetto di realizzazione nuova Scuola Primaria Comunale comprensiva di palestra e refettorio del Comune di Spino D’Adda” – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 717.000,00 – S.A.: Comune di Spino D’Adda-Consorzio Informatica e Territorio Spa  
**PREC 169/19/S**

### Il Consiglio

**VISTA** l’istanza acquisita al prot. ANAC n. 74691 del 24.9.2019, con la quale la società Eutecne Srl, in nome e per conto del costituendo RTP Eutecne Srl/F&M Ingegneria Spa/Sinergie Progetti Srl, contesta la legittimità dell’aggiudicazione della gara in questione alla Mythos Consorzio Stabile Scarl, in quanto la stessa «è stata palesemente condizionata da errori ed omissioni compiuti dalla Commissione nel valutare (a favore di Mythos) elementi non valutabili e nel non valutare (in danno di Eutecne) elementi che dovevano essere invece valutati»;

**CONSIDERATO**, in particolare, che l’istante chiede parere all’Autorità circa la legittimità dell’attribuzione di un punteggio in favore di Mythos per “*Servizi eseguiti e collaudati per nuove edificazioni similari ultimate entro i termini indicati in contratto*” pari a quello attribuito a Eutecne, nonostante Mythos abbia dichiarato di avere svolto servizi di sola progettazione e non anche di direzione dei lavori e se sia legittima la mancata attribuzione a Eutecne di un punteggio in relazione ad “*Altre Certificazioni che la Commissione riterrà attinenti all’oggetto dell’incarico quali FIGURE PROFESSIONALI CERTIFICATE da Organismo Accreditato*”, considerato che la medesima società «*ha prodotto il certificato 18007BIM posseduto dal suo associato F&M Ingegneria Spa, legato alla progettazione in ambiente BIM di opere civili e strutturali e una importante certificazione energetica relativa a una sua figura professionale rientrante tra i progettisti*»;

**VISTO** l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 22.10.2019;

**VISTA** la documentazione in atti e le memorie delle parti;

**RITENUTO**, in via preliminare, di rigettare la richiesta della Stazione appaltante e della società aggiudicataria di dichiarare la presente istanza inammissibile considerata la natura delle censure formulate dall’istante, atteso che non è prevista tra le cause di inammissibilità delle istanze di precontenzioso l’ipotesi in cui venga richiesto parere sulla legittimità di determinazioni dell’Amministrazione precedente che presuppongano l’esercizio della discrezionalità tecnica, e



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

che la valutazione circa l'eventuale insussistenza dei profili di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza arbitrarietà ovvero di palese e manifesto travisamento dei fatti costituisce, nei casi di specie, esattamente il contenuto del parere richiesto;

**RITENUTO**, ancora sul punto in questione, che l'art. 11, comma 3 del Regolamento di precontenzioso, menzionato dalla Mythos nella propria memoria controdeduttiva a sostegno della inammissibilità dell'istanza di Eutecne, lungi dal configurare una sorta di causa di inammissibilità derivata, è volto esclusivamente ad estendere, disancorandola in via derogatoria dalla soglia di valore dell'appalto, la c.d. procedura semplificata di cui al comma 1 del medesimo articolo alle *“istanze aventi ad oggetto le valutazioni che la stazione appaltante svolge nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica”*;

**CONSIDERATO** che il Disciplinare di gara prevede tra i criteri di valutazione la *“Professionalità, adeguatezza e pregressa esperienza di massimo n. 3 progetti di nuova edificazione di edifici ad uso scolastico o uso pubblico istruzione o similare, con dimensione paragonabile al progetto in oggetto, documentate con copie di verbale di approvazione o validazione, documenti e relazioni, incarichi, attestazioni, documenti relazioni del progetto; ecc”* e che tale criterio è a sua volta dettagliato in ulteriori subcriteri tra cui vi è quello in contestazione relativo ai *“Servizi eseguiti e collaudati per nuove edificazioni similari ultimate entro i termini indicati in Contratto (N.B. deve essere allegato il Collaudo Tec. Amm. Da dove si evince che non ci sono state proroghe o ritardi)”* e considerato che lo stesso Disciplinare, in merito ai 3 servizi di progettazione in questione, prevede che *“Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera”*;

**CONSIDERATO** che la Stazione appaltante, nelle proprie memorie, afferma che *«La lex specialis non richiedeva, ai fini della valutazione, o anche solo della attribuzione di un punteggio più alto, che la offerente avesse avuto anche un ruolo nella esecuzione o nella direzione lavori»*;

**RITENUTO** dunque che l'interpretazione proposta dall'istante delle menzionate disposizioni della *lex specialis*, secondo cui il punteggio massimo poteva essere attribuito esclusivamente all'operatore economico che avesse dimostrato la propria esperienza pregressa non solo nell'attività di progettazione ma anche in quella di direzione lavori non trova corrispondenza nel contenuto di tali disposizioni, né nella volontà della Stazione appaltante, che in effetti contesta siffatta esegesi;

**RITENUTO** che lo scrutinio dell'Autorità in ordine alle valutazioni effettuate dalla Commissione di gara, come più sopra confermato in via generale, non può che arrestarsi laddove



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

non venga riscontrata la palese illogicità e irragionevolezza o il chiaro travisamento dei fatti nell'esercizio della discrezionalità tecnica nell'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica;

**RITENUTO**, con riferimento alla mancata assegnazione di un punteggio ad Eutecne in relazione alle *“Altre Certificazioni che la Commissione riterrà attinenti all’oggetto dell’incarico quali FIGURE PROFESSIONALI CERTIFICATE da Organismo Accreditato”*, che le considerazioni svolte dalla Stazione appaltante a giustificazione del proprio operato appaiono congrue e adeguatamente motivate soprattutto relativamente all'impossibilità di considerare attribuibile all'intero (costituendo) raggruppamento una certificazione posseduta dalla sola mandataria F&M Ingegneria, che però, sulla base dell'offerta presentata, non risulta avrebbe svolto alcun ruolo nella progettazione; senza considerare l'ulteriore, dirimente, circostanza che il criterio dovrebbe trovare applicazione nei confronti dei soli professionisti singolarmente individuati e coinvolti nella progettazione (si parla infatti di *“figure professionali certificate”*) e non delle società unitariamente intese;

**RITENUTO**, invece, corretto il rilievo avanzato dalla Mythos secondo cui la Commissione di gara ha commesso un palese errore di valutazione nell'attribuire 3 punti ad Eutecne in relazione al possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, che, contrariamente a quanto stabilito nel Disciplinare, secondo cui tale certificazione deve essere posseduta da *“tutti i componenti in caso di ATI o Raggruppamenti”*, risulta essere posseduta dalla sola mandante F&M Ingegneria Spa;

### **Il Consiglio,**

sulla base delle motivazioni sopra esposte, ritiene che:

- a) l'operato della Commissione di gara, nell'attribuzione del punteggio al Consorzio stabile Mythos, non presenta profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarità o palese travisamento dei fatti con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione dell'offerta tecnica oggetto di contestazione;
- b) la Commissione di gara ha commesso un palese errore di valutazione nell'attribuire un punteggio (punti 3) al RTP istante in relazione al possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ciò determina la conseguente necessità di riformulare la graduatoria in conformità a tale rilievo.

Il Presidente f.f.  
*Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 dicembre 2019

Il Segretario Rosetta Greco